

Messaggio 1488

Concernente il disegno di legge che modifica quella sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954, il disegno di legge che modifica quella sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958 e il disegno di legge che modifica la legge organica comunale del 1 marzo 1950

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo sottoporvi una proposta di modificazione delle leggi elettorali, che, pur non comportando sostanziali cambiamenti dei principi che informano la legislatura attuale, tende a chiarire e migliorare alcune norme soprattutto di carattere tecnico, tenendo conto della giurisprudenza formatasi e delle esperienze avute in questa materia.

Il Dipartimento dell' interno ha attualmente allo studio talune riforme di fondo e di portata politica: talune di esse furono già sottoposte, in via consultiva, ai rappresentanti dei partiti politici.

Il perfezionamento di queste riforme, in considerazione dei suggerimenti o dei desideri espressi dagli stessi partiti, potrà avvenire ancora nel corso di questa legislatura.

A) LEGGE SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, SULLE VOTAZIONI E SULLE ELEZIONI (LVE)

1) L' art. 35 LVE prevede che le proposte dei candidati siano presentate entro le ore 18.00 del terz' ultimo lunedì antecedente lo scrutinio.

Questo termine, specialmente per le elezioni comunali, appare breve. Il periodo tra il deposito e lo scrutinio deve permettere il controllo delle proposte, l' assegnazione di eventuali termini per correggere o rimediare a difetti di presentazione e, una settimana dopo, quando le liste sono definitive l' inizio dei lavori di stampa, correzione delle bozze, controllo delle schede. Durante le recenti elezioni comunali, per difetto di controllo, sono state consegnate agli elettori schede errate, contenenti liste di altri Comuni o mancanti di candidati.

Si propone pertanto che il termine di deposito venga anticipato di una settimana (v. art. 35 cpv. 1); analogamente anticipato dovrà essere il termine entro il quale le proposte devono definitivamente essere stabilite (v. art. 39 cpv. 1).

2) L' art. 36 LVE dà facoltà al Consiglio di Stato o al Sindaco di fissare un termine di 3 giorni ai proponenti per rimediare a lacune o a irregolarità delle proposte. La legge non prevede, a parte il caso configurato all' art. 30, la sanzione nel caso che i proponenti non riedino ai difetti della lista.

Proponiamo quindi che debba essere pronunciato lo stralcio della proposta, almeno nel caso che i difetti siano tali da far mancare i requisiti minimi di validità.

3) L' art 38 LVE prescrive il deposito della dichiarazione di congiunzione delle liste entro il

lunedì successivo al termine di presentazione.

La giurisprudenza ha ammesso la concessione di un termine di grazia di 3 giorni per rimediare a difetti della dichiarazione di congiunzione.

Questa norma deve trovare una formulazione positiva; si propone inoltre che analoga possibilità sia data per rimediare all' incompletezza delle condizioni poste per il ritiro di una proposta e per la riduzione del numero dei candidati (v. art. 37).

A tale scopo proponiamo l' aggiunta del nuovo articolo 38 bis.

4) L' art. 43 cpv. 2 LVE prevede, nel caso di subingresso di persone elette con il sistema di voto proporzionale, quando una lista è esaurita, che il Consiglio di Stato o il Municipio fissino ai proponenti un termine di 15 giorni per designare i subentranti. La giurisprudenza ha ammesso la possibilità di prorogare questo termine.

Riteniamo che la fissazione di un termine più lungo e non prorogabile (di 30 giorni) sia idoneo a consentire ai rappresentanti dei gruppi di completare le proposte senza più dover ricorrere alla concessione di proroghe che creano sempre uno stato di una certa insicurezza giuridica.

5) In merito all' orario dello scrutinio (art. 68 LVE) l' onorevole Merlini, in data 11 novembre 1963 interpellava il Consiglio di Stato circa l' apertura delle operazioni di voto in occasione di votazioni federali e cantonali, in particolare circa la possibilità di concedere a tutti gli elettori, senza inutili complicazioni, di votare già il venerdì antecedente (votazione anticipata). Non si possono misconoscere le ragioni sulle quali è fondata l' interpellanza. Non vanno tuttavia dimenticate le ragioni che militano a favore del mantenimento dell' orario dello scrutinio come stabilito dall' art. 68, almeno in certe votazioni.

Perciò proponiamo una soluzione che tenga conto delle diverse ragioni, dando la facoltà al Consiglio di Stato di ordinare o di autorizzare, a seconda delle circostanze particolari, l' apertura anticipata dello scrutinio, se del caso, il sabato o il venerdì antecedenti la domenica della votazione.

È quanto proponiamo con le progettate modifiche degli art. 68 e 69.

Si propone inoltre di portare da 500 a 800 il numero degli iscritti a catalogo previsto dalle lettere b) e c) dell' art. 68, in adeguamento alle disposizioni federali (v. LF che istituisce delle agevolazioni in materia di votazioni ed elezioni federali del 25 giugno 1965).

A seguito delle modificazioni così proposte, riteniamo liquidata la mozione dell' on. Tamburini del 16 giugno 1966.

6) La riunione dell' ufficio di accertamento il martedì successivo alla data dell' elezione, in taluni casi non si giustifica: il fatto, anzi, è tale da provocare ritardi altrimenti rimediabili. Tale è per esempio il caso per le elezioni del Consiglio di Stato, per cui l' ufficio di accertamento potrebbe funzionare già nella giornata del lunedì successivo alla data dell' elezione. Per tale ragione proponiamo la modificazione dell' art. 90 secondo il testo del progetto.

7) Nelle ultime elezioni comunali l' ufficio di spoglio cantonale ha dovuto procedere all' attribuzione di un seggio (per un Consiglio comunale) secondo criteri interpretativi della legge, essendo state esaurite le attribuzioni per quoziente e per frazioni. Questa ipotesi potrebbe anche verificarsi per il Gran Consiglio. Il problema che si pone è quello di sapere se il seggio che non può essere attribuito per quoziente e per frazione vada al partito che ha ottenuto il maggior numero di voti, oppure se l' attribuzione sia da operare sulla scorta di un nuovo calcolo.

Si propone l'adozione della soluzione a cui è giunto l'ufficio cantonale di spoglio (v. aggiunta di un nuovo capoverso agli art. 123 e 161).

8) È noto che l'art. 162 LVE è stato riportato con un errore dalla precedente legislazione. Il capoverso va pertanto corretto.

B) LEGGE SULLE ELEZIONI POLITICHE (LEP)

L'art. 61 cpv. 3 LVE afferma, in deroga al principio generale che vieta l'accompagnamento di elettori, che nel caso in cui il cittadino, per evidente constatata incapacità fisica, non è in grado di esprimere da solo il proprio voto allo stesso è riconosciuta la facoltà di farsi accompagnare nel locale della votazione e nella cabina da una persona di propria fiducia con il consenso dell'Ufficio elettorale.

Il regolamento di applicazione delle leggi elettorali prevede quale prova della incapacità fisica la presentazione di un certificato medico.
In questo settore non esiste uniformità di procedura.

In alcuni Comuni (quando la possibilità di accompagnamento venne contestata non dalla totalità, ma da una maggioranza dei membri dell'ufficio elettorale) all'elettore venne semplicemente proibito di votare accompagnato, in certi casi nemmeno gli vennero consegnate le schede.

In altri Comuni in caso di accompagnamento contestato si permise che l'elettore votasse accompagnato, le schede vennero poi trasmesse in plico separato agli uffici di spoglio cantonali.

In altri si contestò l'accompagnamento, si fece regolare nota a verbale, ma la scheda venne messa, non separata e quindi non individuabile, assieme a tutto l'altro materiale elettorale.

Su queste contestazioni decisero gli uffici cantonali di spoglio, almeno nei casi di contestazione riportata nel verbale e quando la scheda era separata. La decisione venne presa preliminarmente e se l'accompagnamento venne riconosciuto giustificato la scheda mescolata con le altre a salvaguardia della segretezza di voto dell'elettore.

Se l'Ufficio cantonale di spoglio non fu unanime, la contestazione passò per le votazioni cantonali all'Ufficio di accertamento, per le votazioni al Consiglio di Stato in caso di ricorso.

Ora, e specialmente per le votazioni comunali, la decisione del Consiglio di Stato, quando si tratti di un solo votante, restituisce all'interessato il diritto di votare accompagnato ma viola il principio della segretezza del voto; le modificazioni del verbale permettono infatti di ricostruire il contenuto della scheda.

Riteniamo che la soluzione di questo problema possa essere trovata affidando all'Ufficio cantonale di spoglio (al quale dovranno essere trasmesse le schede in plico separato) la decisione definitiva sulle contestazioni relative all'accompagnamento di elettori in cabina.

Si propone pertanto l'aggiunta di un nuovo capoverso all'art. 8 della LEP.

C) LEGGE ORGANICA COMUNALE (LOC)

L' art. 8 della legge organica comunale stabilisce che l' elezione dei Municipi e dei Consigli comunali debba aver luogo la prima domenica di marzo. Da parecchie parti sono state proposte modifiche a tale data: sia con una mozione dell' on. Tamburini, del 20 marzo 1967, sia con una petizione di parecchi Comuni, di cui si è fatto promotore il Comune di Biasca.

Nell' attesa di esaminare a fondo il problema, unitamente a quello che si pone per la data di elezione di altri poteri (e per cui saranno forse necessarie modificazioni costituzionali), considerando ancora che, proprio nel 1968, la data di elezione verrà presumibilmente a coincidere con le vacanze scolastiche, vi proponiamo, in via transitoria, di stabilire altra data d' elezione per il rinnovo dei poteri comunali per il quadriennio 1968-1972.

Nel frattempo, ripetiamo, dovrà essere riesaminato il problema delle scadenze elettorali nel suo insieme.

Per le considerazioni esposte, vi invitiamo a dare la vostra approvazione agli annessi disegni di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Righetti

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica quella sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 17 novembre 1967 n. 1488 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 è modificata come segue:

a) L'art. 35, primo capoverso, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 35 cpv. 1

Le proposte di candidati devono essere deposte in duplo entro le ore 18 del quart' ultimo lunedì antecedente lo scrutinio.

b) All'art. 36 sono aggiunti un terzo e un quarto capoverso del tenore seguente:

Art. 36 cpv. 3

La mancata correzione della proposta da parte del rappresentante del gruppo comporta lo stralcio della stessa quando vengono a mancare i requisiti previsti dagli art. 29, 31, 32 e 33; l' imperfetta designazione di un candidato e la sua mancata adesione comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso.

cpv. 4

La decisione di rettificazione o di stralcio di una intera proposta dev' essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata e con l' indicazione del diritto di reclamo secondo l' art. 105 della presente legge.

c) È aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 38 bise) Irregolarità: rimedi

Per rimediare all' incompletezza delle condizioni poste per il ritiro di una proposta, per la riduzione del numero dei candidati o per la dichiarazione di congiunzione di liste, è applicabile analogamente l' art. 36.

d) L'art. 39, primo capoverso, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 39 cpv. 1

Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro il terz' ultimo lunedì antecedente lo scrutinio.

e) L'art. 43, secondo capoverso, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 43 cpv. 2

Qualora la lista fosse esaurita o nel caso in cui le elezioni generali fossero avvenute in forma tacita, il Consiglio di Stato o il Municipio per le elezioni comunali, assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali.

f) L'art. 68 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 68Dello scrutinio**a) Orario:**

Lo scrutinio ha luogo:

- a) nei Comuni con 300 o meno cittadini iscritti in catalogo, dalle ore 9 alle 12 della domenica;
- b) nei Comuni con più di 300 e meno di 800 iscritti in catalogo, dalle ore 14 alle 18 del sabato e dalle 9 alle 12 della domenica;
- c) nei Comuni aventi 800 e più cittadini iscritti in catalogo, dalle ore 14 alle 18 del sabato e dalle 9 alle 14 della domenica.
- g) I capoversi primo e secondo dell' art. 69 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 69b) Scrutinio anticipato

Il Consiglio di Stato, su domanda o d' ufficio, può autorizzare od ordinare, sia per casi singoli, sia per circostanze generali, l' apertura anticipata dello scrutinio in uno o più Comuni il venerdì o il sabato precedenti la domenica della votazione.

Lo scrutinio anticipato dev' essere in ogni caso previsto per i cittadini impiegati di un pubblico servizio iscritti nel catalogo elettorale di un Comune dove lo scrutinio ha luogo solo la domenica.

h) L'art. 90 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 90

Inizio e fine dei lavori

Gli Uffici di accertamento si riuniscono al più tardi entro le ore 9 del martedì successivo allo scrutinio e devono ultimare i loro lavori entro dieci giorni.

i) All'art. 123 è aggiunto un sesto capoverso del seguente tenore:

Art. 123 cpv. 6

I seggi che non possono essere assegnati per quozienti o per frazione vengono attribuiti al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

l) All'art. 161 è aggiunto un sesto capoverso del seguente tenore:

Art. 161 cpv. 6

I seggi che non possono essere assegnati per quoziente o per frazione vengono attribuiti al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

m) L'art. 162, terzo capoverso, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 162 cpv. 3

Se però la frazione maggiore non raggiunge almeno un terzo del numero complessivo dei voti conseguiti dai gruppi, entrambi i municipali o i supplenti o i consiglieri comunali vengono attribuiti al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 2

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di
LEGGE

che modifica quella sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958 (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 17 novembre 1967 n. 1488 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

All'art. 8 della legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958 viene aggiunto il seguente quarto capoverso:

Art. 8 cpv. 4

Gli Uffici cantonali di spoglio decidono definitivamente sulle contestazioni relative all' accompagnamento di elettori in cabina.

Art. 2

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di
LEGGE

che modifica la legge organica comunale del 1. marzo 1950 (del).

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 17 novembre 1967 n. 1488 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Alla legge organica comunale del 1. marzo 1950, sotto il Titolo ottavo, Capitolo secondo, Disposizioni transitorie e abrogative, è aggiunto un articolo del seguente tenore:

Art. 165 ter

L' elezione dei Municipi e dei Consigli comunali per il quadriennio 1968-1972 ha luogo la seconda domenica di marzo del 1968.

Art. 2

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente aggiunta è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Essa entra immediatamente in vigore.

